

COMUNE DI SALERNO
Comune di Salerno
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0259328/2024 del 29/10/2024
Firmatario: Paola Valvo

Comune di Salerno

REP. _____

Contratto per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino verde del Comune di Salerno.

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventiquattro il giorno 29 del mese di Ottobre in Salerno, via Settimio Mobilio n.52 sono comparsi:

1) Il Comune di Salerno, con sede in Salerno alla Via Roma, codice fiscale n. 80000330656, legalmente rappresentato nel presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del T.U.E.L ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 dello Statuto dell'Ente, dall'Arch. Paola Valvo, Dirigente del Settore Verde Parchi e Rete Idrica, autorizzata alla sottoscrizione del presente contratto con deliberazione di Giunta Comunale n. 369 del 09/10/2024, il quale dichiara di agire in tale qualità, né altrimenti; per brevità denominato anche "Comune" o "Ente";

2) Salerno Pulita S.p.A. con sede in Salerno in via Tiberio Claudio Felice n. 18/bis, codice fiscale e partita iva, n. 03306830658, iscritta nel R.E.A. di Salerno al n. 287248, nella persona dell'Amministratore Unico, dott. Vincenzo Bennet nato a [redacted] il [redacted] in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto sociale, per brevità denominata anche "Affidataria" o "Società" o "Gestore".

Le parti come innanzi costituite premettono quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 07.02.2024, è stato formulato indirizzo al Direttore del Settore Verde, Parchi e Rete idrica, di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per giungere all'affidamento in house del "Servizio di manutenzione ordinaria e conservativa del verde orizzontale, costituente patrimonio cittadino" alla società Salerno Pulita S.p.A., interamente partecipata dal Comune di Salerno e soggetta al controllo analogo da parte dell'Ente proprietario, nel rispetto del quadro legislativo vigente, valutando ed evidenziando, attraverso l'elaborazione della prevista relazione da sottoporre al Consiglio comunale, i benefici per la collettività in termini di economicità e qualità del servizio, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, in via sperimentale dal 25/07/2024 (scadenza appalto in essere) fino al 31/12/2024 con monitoraggio al 30 settembre 2024, al fine di valutare i risultati raggiunti e procedere all'eventuale affidamento alla Società in house per il successivo quinquennio 2025-2029".

Con deliberazione n. 164 del 10.05.2024, la Giunta Comunale ha proposto, tra l'altro, al Consiglio Comunale:

1) di prendere atto e condividere il contenuto del Piano economico relativo all'affidamento del "Servizio di manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino verde del Comune di Salerno" predisposto da

Salerno Pulita Spa e della relazione di accompagnamento
relativa prot. 0107373/2024;

2) di approvare la relazione redatta ai sensi dell'art. 14,
comma 3, del D.Lgs. 201/2022, illustrativa delle
motivazioni richieste dall'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo n. 36 del 2023 e dall'art. 17, comma 2 del D.Lgs
n. 201 del 2022, relativa all'affidamento in house del
"Servizio di manutenzione ordinaria e conservativa del
patrimonio cittadino verde del Comune di Salerno" a Salerno
Pulita Spa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

3) di dare atto che la spesa complessiva farà carico sul
Bilancio della corrente annualità;

4) di approvare il capitolato prestazionale e le schede
tecniche;

5) di demandare a successivo provvedimento della Giunta
Comunale l'approvazione dello schema di contratto da
stipulare con Salerno Pulita Spa.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 13.06.2024
è stata approvata la proposta di Giunta Comunale n. 164 del
10.05.2024 e, per l'effetto, si è preso atto e condiviso il
contenuto del Piano economico e di tutti gli ulteriori
allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n. 164/20247,
relativi all'affidamento in house providing del "Servizio di
manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio

cittadino verde del Comune di Salerno" alla società Salerno Pulita s.p.a., dando atto, altresì, di demandare a successivo provvedimento della Giunta Comunale l'approvazione dello schema di contratto da stipulare con Salerno Pulita Spa.

Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 369 del 09/10/2024, è stato approvato lo schema del presente contratto per l'affidamento in house providing, alla società Salerno Pulita s.p.a., del "Servizio di manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino verde del Comune di Salerno";

Con medesimo atto, ai sensi degli art. 46 e 47 del "Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 13/06/2024)" è stato autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto il Dirigente del Settore Verde, Parchi e Rete Idrica.

ART.1 - PREMESSE

1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

2.1 - Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario

della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 - Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) approvare gli atti di competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.3 - Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) garantire la gestione del servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed

economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente in attuazione della normativa vigente;

b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente (in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2 lettera a) del presente contratto, fornendo all'Ente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

d) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.4 - Il presente contratto ha per oggetto i seguenti servizi identificati nell'allegato 1 "Schede tecniche sulle modalità di espletamento dei servizi", così come composto:

V - Settore Verde - Servizi relativi alla manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino:

- V/1 - Decespugliamento, diserbo e taglio lungo le strade;
- V/2 - Decespugliamento e taglio di scarpate; =====
- V/3 - Pulizia di canneti; =====
- V/4 - Rimozione di materiale dai canali scoperti; =====

- V/5 - Decespugliamento diserbo e taglio presso strutture comunali; =====

- V/6 - Imprevisti; =====

2.5 - La descrizione puntuale delle diverse tipologie di servizi è contenuta nelle "Schede tecniche sulle modalità di espletamento dei servizi" e nel Capitolato Prestazionale da ritenersi parte integrante del presente contratto di servizio.=====

2.6 L'Affidatario dovrà provvedere ad assicurare l'organizzazione dei servizi in modo completo, in particolare in casi di esigenze straordinarie non previste nel presente atto. =====

2.7 I servizi oggetto dell'affidamento, non potranno essere interrotti, sospesi o abbandonati - in tutto o parzialmente - per alcuna ragione, fatti salvi i casi previsti dalla legge. =====

2.8 - In tali casi ed, in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, il Comune potrà sostituirsi all'Affidatario per l'esecuzione d'ufficio ed in danno di quest'ultimo di quanto necessario nei modi e nelle forme di cui ai successivi articoli.=====

ART. 3 - REGIME GIURIDICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO

3.1 - Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello di affidamento a società in

house providing, in adempimento alla deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 13.06.2024, nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

ART. 4 - PERIMETRO DEL SERVIZIO AFFIDATO

4.1 - Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle attività indicate al precedente articolo 2.4.

4.2 - L'esecuzione del servizio affidato si svolge nel Comune di Salerno.

ART. 5 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

5.1 - L'affidamento ha la durata di mesi 4 (quattro) con decorrenza dal 01.09.2024. Vi è stata consegna sotto riserva di legge, ai sensi degli artt. 17 e 50 del D. Lgs. 36/2023 del D. Lgs. 36/2023, giusto verbale prot 211539 del 30/08/2024.

5.2 - Qualora allo scadere del presente contratto non siano state completate le formalità relative ad un nuovo affidamento, l'Affidatario dovrà garantire l'espletamento dei servizi fino al subentro del nuovo gestore. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e negli allegati.

ART. 6. - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

6.1 All'affidatario quali corrispettivi per i servizi

prestati saranno pagate nel periodo 01.09.2024 - 31.12.2024

le somme di seguito riportate, al netto dell'IVA e, considerando che l'inizio effettivo decorre dal 02/09/2024, i lavori verranno liquidati a corpo e a misura per i servizi effettivamente espletati, applicando il ribassi offerti per ogni singola "scheda", come sotto riportato:

V - Settore Verde - Servizi relativi alla manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino:

- V/1 - Decespugliamento, diserbo e taglio lungo le strade: a corpo € 465.633,01;

- V/2 - Decespugliamento e taglio di scarpate: a misura € 9.050,00;

- V/3 - Pulizia di canneti: a misura € 9.177,21;

- V/4 - Rimozione di materiale dai canali scoperti: a misura € 26.958,75;

- V/5 - Decespugliamento diserbo e taglio presso strutture comunali: a corpo € 17.408,99 e a misura per € 6.007,76;

- V/6 Imprevisti: a misura € 53.423,57.

6.2 - Gli importi dei corrispettivi dei singoli servizi innanzi indicati sono esclusi iva e sono stati concordemente fissati dalle parti contraenti, previa attenta valutazione di ogni elemento in fatto e di diritto comunque influente sulle attività affidate, retribuiscono tutte le prestazioni previste nel presente contratto e nell'allegato (Schede di definizione tecnica dei servizi resi) - che ne costituisce

parte integrante e sostanziale - e non possono essere variati se non nei limiti e secondo le modalità espressamente previste nel presente contratto.

6.3 - I corrispettivi dei servizi delle schede V/2 - V/3 - V4 - V/5 (parte a misura) e V/6 saranno quantificati e pagati sulla base di Ordini di Servizio emanati dai referenti del Settore Verde, Parchi e Rete Idrica o dal RUP.

ART. 7 - PAGAMENTI

7.1 - II corrispettivo dei servizi affidati verrà liquidato dal Dirigente Comunale per il "Servizio", secondo quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Prestazionale.

7.2 - I corrispettivi relativi ai servizi di cui al punto precedente dovranno essere pagati entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse fatture.

ART. 8 - PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO

8.1 - Il Piano economico-finanziario di affidamento allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale resta fisso ed invariabile per l'intera durata sperimentale dell'affidamento, periodo 01.09.2024 - 31.12.2024.

8.2 - Il Piano economico-finanziario di affidamento comprende il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle

programmazioni di competenza regionale e nazionale.

8.3 - Il Piano economico-finanziario di affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

ART. 9 - ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

9.1 - Qualora durante il periodo di affidamento si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente istanza di riequilibrio.

9.2 - L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo art. 10, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili.

9.3 - È obbligo del Gestore comunicare, altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

**ART. 10 - MISURE PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANZIARIO**

10.1 - Le eventuali misure di riequilibrio nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale) ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

10.2 - Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

**ART. 11 - PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE E
L'APPROVAZIONE DELLE MISURE DI RIEQUILIBRIO**

11.1 - L'Ente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione.

ART. 12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ E TRASPARENZA

12.1 - Il Gestore redige la Carta della qualità relativa al Servizio affidato.

12.2 - Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione pro tempore vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

ART. 13 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E MODIFICA DEL CONTRATTO

13.1 - Le parti di comune accordo hanno facoltà di modificare la consistenza e/o le modalità di esecuzione dei servizi affidati con il presente contratto, oppure di escluderne alcuni.

13.2 - Nell'ipotesi di soppressione integrale di un servizio, non saranno dovuti alla Società i corrispettivi per le prestazioni a venire (che ovviamente saranno dovuti per le prestazioni già erogate) né danni o indennizzi a qualsiasi titolo, per la diminuzione del valore complessivo del contratto.

13.3 - Il Comune, inoltre, ha la facoltà di affidare alla Società, nel corso della durata del rapporto, altri servizi compresi nell'oggetto sociale di quest'ultima, previo conferimento di apposito ordine di servizio e determinazione dei relativi corrispettivi secondo i criteri adottati per

definizione dei già richiamati parametri fissati nell'allegato "Schede tecniche sulle modalità di espletamento dei servizi" e nell'allegato "Capitolato Prestazionale".

13.4 - Non costituisce variazione ai sensi della presente disposizione la richiesta di prestazioni di servizio straordinario e/o occasionale di cui all'articolo 15.

13.5 - Il presente contratto è automaticamente modificato, altresì, al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

13.6 - Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

13.7 - Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del

presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 13.6.

ART. 14 - MEZZI, ATTREZZATURE E PERSONALE

14.1 - Le modalità di organizzazione per la realizzazione dei servizi di cui all'art. 2, sono definiti dall'Azienda in modo autonomo, tenuto conto delle risorse disponibili, nel rispetto delle modalità concordate nell'erogazione dei servizi, così come riportato nell'allegato "Schede di definizione tecnica dei servizi resi" e nel "Capitolato Prestazionale".

14.2 - Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, la Società Affidataria dovrà disporre di automezzi, attrezzature, nonché di personale idoneo, in numero tale da garantire i servizi alle condizioni di cui agli articoli che precedono, sulla base di proprie valutazioni di economicità e di organizzazione dei servizi stessi. Gli automezzi, le attrezzature ed accessori dovranno essere tenuti in perfetta efficienza, rispondenti alle normative vigenti in materia di circolazione stradale, antinquinamento (atmosferico, acustico, ecc.), antinfortunistica, nonché rispondenti alle normative connesse ai servizi espletati, regolarmente assicurati per la responsabilità civile.

14.3 - Tutti i mezzi strumentali dovranno recare un logo tipo distintivo dell'Affidatario.

14.4 - Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze la Società è tenuta alla completa osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché del CCNL, applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assicurativo e previdenziale.

14.5 - I dipendenti impegnati nell'espletamento dei servizi, a cura, onere e responsabilità della Società Affidataria, dovranno essere sottoposti a tutte le misure di cautela per l'igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei rischi e malattie professionali sul lavoro.

14.6 - I dipendenti dovranno indossare, durante l'orario di lavoro, una uniforme fornita dalla Società Affidataria, mantenuta pulita ed in perfetto ordine, nonché essere dotati dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative di igiene e antinfortunistiche, e comunque tutte le norme sulla sicurezza del d.lgs. 81/2008 ss.mm.ii..

14.7 - Oltre ai mezzi propri della Società, di cui al comma precedente, ai fini dell'espletamento del servizio, il Comune potrà mettere a disposizione, attrezzature e beni funzionali all'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, previa verifica preliminare dello stato d'uso e conseguente contratto di comodato. In tal caso

restano a carico dell'Affidatario le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria nonché quelle necessarie per la piena utilizzazione di tali beni, comprese le polizze assicurative per la copertura di furto, danni, anche nei confronti di terzi, derivanti anche da incendi. Il contratto di comodato, tra il Comune e l'affidataria, e le relative clausole saranno oggetto di apposita pattuizione tra le parti.

14.8 - Le attrezzature ed i beni di cui al precedente comma saranno consegnati previa redazione del relativo verbale di consegna.

14.9 - È fatto divieto assoluto di utilizzo da parte dell'Affidatario dei beni di cui sopra al di fuori dell'espletamento del servizio.

ART. 15 - SERVIZI STRAORDINARI

15.1 - Previa richiesta scritta del Comune, l'Affidatario avrà l'obbligo di fornire servizi aggiuntivi connessi a quelli oggetto del presente contratto (vedasi scheda V/6 - Imprevisti).

I servizi dovranno essere forniti anche in caso di straordinarie esigenze riferibili alla Protezione Civile (come a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso si dovessero adottare eccezionali misure profilattiche e di igiene pubblica, o in casi di emergenze determinate da calamità o eventi imprevedibili).

15.2 - Qualora per tali servizi straordinari risultasse necessario l'impiego di personale e/o di mezzi aggiuntivi rispetto all'ordinario, nonché il prolungamento dell'orario normale di lavoro del personale addetto, il Comune rimborserà all'Affidatario la maggiore spesa relativa.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

16.1 - È vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, ovvero il subappalto - anche per singoli servizi - a terzi.

16.2 - La violazione di tale divieto costituisce, per patto espresso, inadempimento grave, che determinerà la possibile risoluzione del presente contratto, ai sensi del successivo art.29.

16.3 - Nel caso che di fatto il divieto di subappalto blocchi parte dell'attività della Società, - almeno per quelle attività che non possono essere espletate con la propria organizzazione di impresa, risultando particolarmente oneroso e non remunerativo per l'Azienda dotarsi di mezzi e di attrezzature proprie - la Società potrà ricorrere all'affidamento esterno dei servizi, nel rispetto del dettato del D.Lgs. 36/2023 e dei limiti del contratto in house.

ART. 17 - REFERENTE COMUNALE

17.1 - Il Dirigente del Settore Verde, Parchi e Rete Idrica del Comune di Salerno assume la figura di "Referente

comunale".

17.2 - Il Comune si riserva la facoltà di sostituire il Referente comunale, impegnandosi, in tal caso, a darne preventiva comunicazione all'Affidatario.

ART. 18 - OBBLIGHI DELL'ENTE

18.1 - L'Ente è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino verde del Comune di Salerno adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

ART. 19 - OBBLIGHI DEL GESTORE

19.1 - Sono a carico del gestore tutti gli obblighi descritti all'art. 24 del Capitolato Prestazionale.

ART. 20 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE

20.1 - Il Gestore è obbligato inoltre a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, assunti dal presente contratto;

c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano economico-finanziario e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;

d) trasmettere all'Ente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali riguardanti tutti gli aspetti del Servizio;

e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;

f) dare tempestiva comunicazione all'Ente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente;

g) restituire all'Ente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dal presente

contratto;

1) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, e dal presente contratto.

20.2 - Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

ART. 21 - PROGRAMMA DI CONTROLLI

21.1 - Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli della qualità dei servizi, per mezzo del proprio personale incaricato al fine del rispetto da parte del gestore sulla corretta esecuzione del servizio da eseguirsi secondo quanto previsto dall'allegato "Schede Tecniche sulle modalità di espletamento dei servizi" e dall'allegato "Capitolato Prestazionale".

21.2 - Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Ente .

21.3 - Nell'ambito dei controlli, il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

21.4 - Il Gestore si impegna, al fine di garantire e consentire la migliore verifica e controllo del rispetto dei livelli della qualità del servizio a dotarsi di una struttura interna di controllo qualità del servizio.

21.5 - Il Gestore non può mai negare l'accesso alle strutture operative dei rappresentanti dell'amministrazione stabilmente o occasionalmente incaricati della verifica della qualità del servizio.

ART. 22 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

22.1 - Il Comune di Salerno effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'articolo 21.

ART. 23 - COLLABORAZIONE DEL COMUNE

23.1 - Per sostenere e favorire lo svolgimento del servizio, il Comune si impegna:

a) al puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto del presente contratto, ricadenti nella sua competenza e/o titolarità;

b) a fare osservare nel territorio di propria competenza le vigenti norme nazionali e regionali che interessano il presente contratto;

c) ad esaminare le proposte della Società e, se ritenute possibili ed utili, a metterle in atto, per quanto di sua competenza, al fine di rendere più economica la prestazione dei servizi e per migliorarne il livello.

ART. 24 - RINNOVO DEL CONTRATTO

24.1 - Le parti danno atto, così come previsto dalla deliberazione di indirizzo di Giunta Comunale n. 42/2024,

che non è previsto rinnovo, ma la valutazione dei risultati raggiunti con monitoraggio al 30 settembre 2024 per l'affidamento per il successivo quinquennio 2025-2029, secondo le procedure di legge.

ART. 25 - INADEMPIMENTI

25.1 - Il Comune, nel caso verifichi un ritardo o una violazione negli adempimenti previsti dal presente contratto, procederà all'immediata contestazione del fatto per la verifica in contraddittorio della contestazione, dopo aver informato e convocato ad horas il referente della Società (tramite telefono, pec o e-mail). Se l'affidatario non si presenta alla convocazione, il Comune potrà procedere a verbalizzare l'inadempienza anche in presenza di testimoni.

In caso di accertata violazione l'Affidatario dovrà intervenire entro 24 ore dalla contestazione.

25.2 - L'Affidatario potrà contestare e presentare osservazioni o giustificazioni per quanto contestato in assenza di una revoca nella richiesta di adempimento; trascorso inutilmente il termine assegnato all'Affidatario, il Comune provvederà ad eseguire d'ufficio, anche mediante terzi, il servizio disatteso o prestato irregolarmente, in danno dell'Affidatario con addebito dell'eventuale maggiore costo.

25.3 - Il Comune di Salerno, in caso di inadempienze alle

previsioni contrattuali da parte di Salerno Pulita S.p.A., applicherà, le penali previste dall'art. 19 del Capitolato Prestazionale e richiederà l'effettuazione del mancato servizio.

25.4 - Il Comune, in ogni caso, potrà chiedere alla Società il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti per fatto e colpa di quest'ultima rispetto alle sanzioni convenute. Le somme dovute sia a titolo di penale, che per i costi della prestazione non eseguita, che per le spese sostenute in danno, saranno trattenute sulla rata del corrispettivo spettante ed immediatamente successiva alla comunicazione; la Società dovrà emettere nota di credito di pari importo, pena sospensione della determina di liquidazione della rata del corrispettivo.

ART. 26 - ESCLUSIVA

26.1 - I servizi descritti nel presente contratto sono affidati in esclusiva alla Società, con facoltà per il Comune - ove necessario od utile - di attribuire quelli revocati all'Affidatario ad altri soggetti, sempre nel rispetto delle modalità dell'art. 13.

ART. 27 - PENALI

27.1 - In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei

servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

27.2 - Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 27.1 potranno essere applicate le penali previste dall'art. 19 del Capitolato Prestazionale .

27.3 - In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione degli standard corrispondenti.

27.4 - Il Comune di Salerno comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 27.3, per le successive determinazioni di competenza.

ART. 28 - SANZIONI

28.1 - Il Comune di Salerno è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione per i seguiti sanzionatori di competenza.

ART. 29 - CONDIZIONI DI RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA

29.1 - Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto deve ritenersi risolto *ipso jure*, oltre che nei casi già espressamente precisati negli altri patti, nelle seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura fallimentare o concorsuale a carico dell'Affidatario ovvero di messa in liquidazione dello stesso;
- b) crisi aziendale che impedisca all'Affidatario di rispettare gli impegni contrattuali;
- c) immotivato abbandono da servizio da parte dell'Affidatario;
- d) comportamento fraudolento di grave negligenza da parte dell'Affidatario;
- e) inadempimento agli obblighi e alle condizioni stipulate nel presente contratto, tale da, rendere attuale la circostanza che il programma dei servizi non possa essere compiuto nei termini prefissati, ovvero che sia compromessa la buona riuscita del servizio stesso;
- f) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies Decreto Legge 6 settembre 1982, n.629 e s.m.i. e Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159;
- g) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte

integrante e sostanziale;

h) in caso arbitrario di abbandono o sospensione del servizio non dipendente da scioperi e/o altre cause di forza maggiore;

i) qualora l'appaltatore si sia reso o si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

j) sentenza dichiarativa di fallimento, sentenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, sentenza di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessazione dell'attività commerciale;

k) qualora il gestore non acquisisca adeguato parco mezzi e/o adeguate attrezzature previste a suo carico secondo quanto dichiarato nella relazione di accompagnamento;

l) qualora venga accertato da parte del Responsabile del Procedimento che la ditta, pur avendo ricevuto i regolari e dovuti compensi per i servizi resi fino al mese antecedente a quello di pagamento, non paghi regolarmente la retribuzione dei lavoratori entro il giorno 15 del mese successivo;

m) impedimento manifesto da parte del gestore dell'esercizio dei poteri di controllo dell'Ufficio comunale.

29.2 - Ove l'inadempimento comprometta il conseguimento degli obiettivi che il Comune deve raggiungere tramite i servizi affidati, che può anche verificarsi a seguito del

frequente ripetersi degli inadempimenti sanzionati, il Comune notifica la circostanza all'Affidatario assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per eventuali controdeduzioni (messa in mora).

29.3 - Il contratto si intende risolto con la decorrenza stabilita dal Comune e l'Affidatario ha l'obbligo di consegnare entro tre mesi dalla risoluzione eventuali oggetti ed attrezzature di proprietà comunale e quant'altro abbia ancora in consegna a seguito del servizio relativo al contratto risolto.

29.4 - Nel caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, l'Affidatario avrà diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati, salvo il diritto del committente in casi di risoluzione per colpa dell'Affidatario, a richiedere il completo risarcimento di danni ed oneri subiti e subendi per l'esecuzione del completamento dei servizi oggetto del presente contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempienza dell'Affidatario.

ART. 30 - PROCEDURA DI SUBENTRO E CORRESPONSIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE

30.1 - Il Comune di Salerno è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore, qualora il monitoraggio al 30 settembre 2024 non dia esito positivo, a decorrere dal 1° ottobre 2024 e, nel caso di cessazione anticipata, entro

un mese dall'avvenuta cessazione.

30.2 - Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

30.3 - Al fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

ART. 31 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

31.1 - Ai sensi dell'art. 1462 del codice civile l'Affidatario non potrà opporre alcuna eccezione al fine di evitare o tardare l'esecuzione del servizio e gli impegni assunti col presente contratto che non possono essere oggetto neppure di temporanea sospensione.

ART. 32 - TRATTAMENTO DEL PERSONALE

32.1 - Il Gestore garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto agricolo, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

ART. 33 - CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE

33.1 - Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il contraente dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Salerno nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di servizio con l'Amministrazione.

ART. 34 - INFORTUNI E DANNI

34.1 - L'Affidatario risponde direttamente dei danni a persone o cose, anche di proprietà del Comune, comunque provocati nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, secondo la disciplina e i principi di cui all'art. 2043 e seguenti del codice civile. Parimenti risponderà direttamente ed in proprio delle inadempienze alla normativa a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 35 - ASSICURAZIONI

35.1 - Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di € 5.000.000,00 per sinistro, persona e/o cosa;
- b) Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali (noleggiati).

ART. 36 - DOMICILIO

36.1 - Il Gestore elegge domicilio presso la propria sede in Salerno via Tiberio Claudio Felice n. 18 bis.

Per gli effetti del presente Contratto, le comunicazioni e gli scambi di informazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- protocollo@pec.salernopulita.it per la Società;
- protocollo@pec.comune.salerno.it per il Comune.

ART. 37 - SPESE

37.1 - Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa sono a totale carico della Società.

37.2 - Essendo le prestazioni di cui al presente contratto assoggettate ad IVA, le parti richiedono espressamente la registrazione a tassa fissa.

ART. 38 - RISOLUZIONE PRECEDENTI RAPPORTI CONVENZIONALI

38.1 - Per effetto della stipula del presente contratto il Comune di Salerno e Salerno Pulita S.p.A. si danno reciprocamente atto che sono stati consensualmente risolti tutti i rapporti convenzionali tra loro in precedenza stipulati, anche se non espressamente citati nella premessa, onde la gestione dei servizi affidati con questa convenzione trova la sua fonte unicamente nella stessa, oltre che nelle leggi e regolamenti, nazionali e comunitari.

ART. 39 - TRATTAMENTO DEI DATI

39.1 - Il Comune, in forza del d.lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", informa Salerno Pulita S.p.A. che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 40 - RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

40.1 - Con la firma del presente contratto il contraente viene costituito responsabile del trattamento dati ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 G.D.P.R. 679/2016, come da atto di nomina cui si rimanda per la determinazione in dettaglio degli obblighi connessi a tale funzione, allegato al presente atto.

ART. 41 - FORO COMPETENTE

41.1 - Per la risoluzione di tutte le controversie insorgenti tra il Comune e S.U. S.r.l. per l'espletamento dei servizi in oggetto è competente il Foro di Salerno.

ART. 42 - ALLEGATI

42.1 - Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante":

- Schede tecniche sulle modalità di espletamento dei servizi

di cui all'art. 2 del presente contratto, allegato 1;

- Capitolato Prestazionale;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 07.02.2024;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 10.05.2024;

- Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 13.06.2024;

- Piano economico-finanziario;

- Inventario dei beni strumentali;

- Atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dati.

ART. 43 - CLAUSOLA FINALE

43.1 - L'Affidatario dà espressamente atto e conferma che il Comune di Salerno ha precisato che tutte le clausole del presente contratto costituiscono un unico, inscindibile, contesto, onde la caducazione - a qualsiasi titolo - richiesta della Società di una sola di esse - in particolare quelle consacrate nei patti 2.6, 2.7, 13.1, 13.2, 13.3, 16.1, 19, 20 e 31 - determinerà la possibilità di richiedere la risoluzione contrattuale al collegio arbitrale.

Dico
 43.2 - In caso di risoluzione del presente contratto, per qualsiasi indistinta causa rimarrà in ogni caso, in vigore

Dico
 ~~il patto di cui al precedente punto 5.3. QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE.~~

43.3 - Del presente contratto è stata data lettura agli intervenuti ad alta ed intellegibile voce ed essendo stato riscontrato conforme alle loro volontà lo sottoscrivono, in calce ed a margine dei fogli intermedi.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia,

Dco 33 
ai sensi di legge, in n. 30 facciate, fin qui, *OLTRE DUE RIGHI*

Comune di Salerno arch. Paola Valvo

Salerno Pulita S.p.A. dott. Vincenzo Bennet

